

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

70° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1986

Presidenza del Vice Presidente BISSO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori» (**481-920-bis-B**), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri e di un disegno di legge derivante dallo stralcio di articoli da un disegno di legge d'iniziativa del Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Trappoli ed altri, e Lodigiani ed altri.

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 3, 4, 6 e *passim*
COLOMBO Vittorino (V.) (DC) 4, 5, 6 e *passim*
LOTTI Maurizio (PCI) 10

PAGANI Maurizio (PSDI), *relatore alla Commissione* Pag. 3, 4, 5 e *passim*
TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 4, 5, 6 e *passim*
VISCONTI (PCI) 5, 6

«Modificazione dell'articolo 361 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156» (**1774**), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* 2
COLOMBO Vittorino (V.) (DC) 2
DEMITRY *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 2
LOTTI Maurizio (PCI) 2

8^a COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (29 ottobre 1986)

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazione dell'articolo 361 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156» (1774), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazione dell'articolo 361 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendo presente il relatore, senatore Riggio, riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge.

L'articolo 361 del codice postale prevede il divieto di utilizzazione delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo che per richiesta di soccorso ovvero per motivi di urgenza.

Il disegno di legge in discussione stabilisce che il predetto divieto non si applica a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito dalla organizzazione internazionale INMARSAT.

L'adozione del provvedimento si rende necessaria per consentire l'adesione dell'Italia all'accordo predisposto dall'INMARSAT; in questo modo tutte le navi, munite di apposito terminale per le comunicazioni via satellite, potranno accedere direttamente alla rete mondiale di telecomunicazioni per i servizi telefonici, telegrafici, telex, trasmissione dati nonché per il lancio di segnali di soccorso e di tutela della sicurezza della vita umana in mare.

L'articolo unico di cui consta il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione

trasporti della Camera nella seduta del 3 aprile di quest'anno.

Sul provvedimento la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

DEMITRY, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo sollecita una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 361 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è inserito il seguente comma:

«Il divieto previsto dal precedente primo comma non si applica, altresì, a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito dalla organizzazione internazionale INMARSAT. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze armate».

LOTTI Maurizio. Signor Presidente, intervegno per annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista al provvedimento in esame.

COLOMBO Vittorino (V.). Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«**Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori**» (481-920-bis-B), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri e di un disegno di legge derivante dallo stralcio di articoli da un disegno di legge d'iniziativa del Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Trappoli ed altri, e Lodigiani ed altri (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri e di un disegno di legge derivante dallo stralcio di articoli da un disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Trappoli ed altri, e Lodigiani ed altri.

Ricordo che nella seduta del 25 giugno scorso è stata esposta la relazione, quindi si sono svolte la discussione generale e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Prego il senatore Pagani di riassumere i termini del dibattito.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge in titolo, approvato dall'8ª Commissione del Senato nella seduta del 18 aprile 1985, ritorna al nostro esame a seguito di alcune modifiche che sono state apportate dalla 9ª Commissione lavori pubblici della Camera il 20 marzo 1986. Si tratta di modifiche di rilevante interesse, per cui vorrei darne conto alla Commissione.

All'articolo 1 si dispone che l'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire; quindi viene elevata la soglia che nella legge n. 741 del 1981 era stabilita in 45 milioni di lire.

Conseguentemente, all'articolo 2 vengono «scalate» le categorie e automaticamente, anche se il disegno di legge non lo dice in modo espresso, dovrebbe verificarsi il passaggio da una categoria all'altra per le imprese che oggi sono iscritte.

Una modifica di rilevante importanza riguarda l'introduzione, all'articolo 2, di una categoria, contraddistinta dal numero 9, la quale prevede il limite di 15 miliardi di lire, che prima non esisteva. Quindi, mentre in precedenza si passava direttamente dalla categoria «fino a 9 miliardi», alla categoria illimitata, oggi è terposto un ulteriore limite appunto di 15 miliardi di lire.

L'articolo 3 contiene alcune modifiche apportate all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardanti, in particolare, la composizione del comitato centrale per l'Albo dei costruttori; e precisamente viene aggiunto un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali e viene elevato da otto a nove il numero dei rappresentanti della categoria dei costruttori.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 4 si opera una analoga modifica in relazione al rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali.

Gli articoli 5 e 6 contengono norme tendenti a rimettere ordine nell'Albo nazionale dei costruttori. All'articolo 5 si prevede che decadono dall'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori le imprese che risultino non aver corrisposto per un periodo superiore a due anni la tassa di concessione governativa, mentre con l'articolo 6 si dà delega al Ministro dei lavori pubblici, su proposta del comitato centrale per l'Albo dei costruttori, di fissare norme uniformi ed omogenee per l'iscrizione all'Albo stesso ed i passaggi da una categoria all'altra. Questo è necessario perchè si è andata formando una giurisprudenza sia regionale che nazionale ormai consolidata ma non uniforme, per cui è indispensabile un'opera di riorganizzazione di tutti questi criteri.

L'articolo 7 recita: «L'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno rilasciato dai provveditori alle opere pubbliche, nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali, nonchè dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna». In proposito devo ricordare che in Sardegna, non essendovi il provvedito-

rato alle opere pubbliche perchè è stato abolito, è stato istituito un comitato speciale.

L'articolo 8, che pone norme per attuare il decentramento della certificazione, pur potendo apparire banale è invece molto importante. Infatti oggi tutti coloro che debbono richiedere questi certificati - che vanno allegati ad ogni appalto delle ditte - devono ricorrere agli uffici di Roma, dove si verificano dei ritardi; è pertanto molto importante che questi servizi siano decentrati, tenuto anche presente che, essendo i provveditorati alle opere pubbliche già dotati di terminali, è sufficiente assumere personale nella misura di quaranta telescriventi con mansioni di terminalisti affinché il servizio stesso possa funzionare in termini decentrati.

Concludo sottolineando che vi è anche una particolare esigenza ed urgenza di assumere del personale per il comitato regionale dell'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna, regione che, come ho ricordato prima, ha un regime speciale sotto questo profilo. Con uno stralcio infatti era stato istituito il comitato, però non si era mai proceduto all'assunzione del personale che doveva farlo funzionare. Ora si prevede appunto l'impiego di otto unità lavorative per la Sardegna.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per aver riassunto i termini della questione.

COLOMBO Vittorino (V.). Signor Presidente, vorrei fare alcune osservazioni, ma vi rinuncio per favorire la rapida approvazione del disegno di legge. Desidero, però, sottolineare che una modifica dell'altro ramo del Parlamento mi sembra una evidente incongruenza, e a questo credo si possa porre rimedio. Infatti, mentre all'articolo 1 del disegno di legge si stabilisce che l'iscrizione all'Albo dei costruttori è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni (questo - ripeto - è scritto nell'articolo 1 del disegno di legge, il quale sostituisce l'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, successivamente modificato con la legge 10 dicembre 1981, n. 741), nell'articolo 2, sempre del testo al nostro esame, la classifica riporta anche la categoria di importo fino a 75 milioni; evidentemente le due cose non vanno d'accor-

do. Quindi faccio formale proposta di emendamento per la soppressione del punto 1) che recita: «fino a L. 75 milioni», questo per motivi di coerenza con quanto stabilito nell'articolo 1. In tal modo, naturalmente, la classifica riporterebbe solo nove categorie.

PRESIDENTE. Senatore Colombo, propone, dunque, la soppressione del punto 1) dell'articolo 2?

COLOMBO Vittorino (V.). Sì, signor Presidente, perchè questo è in contrasto con l'articolo 1, che stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo solo per lavori di importo superiore a 75 milioni; dunque la frase: «fino a 75 milioni» non ha senso.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Vi è un caso in cui potrebbe avere senso ed è il seguente. Esiste una norma per cui le imprese possono concorrere a lavori di importo superiore (fino al 20 per cento) a quello della categoria di appartenenza. Ecco, allora, che l'impresa, che finora rientrava nei limiti dei 45 milioni, con questo disegno di legge, che porta il limite fino a 75 milioni, può concorrere a lavori di importo fino a circa 90 milioni. Comunque, a prescindere da ciò, concordo con quanto afferma il senatore Colombo. Inoltre, sopprimendo la categoria fino a 75 milioni forse riusciremo ad uniformare questa classifica a quella dell'Albo delle imprese private, per il quale abbiamo approvato un provvedimento la scorsa settimana; in quest'ultimo caso, infatti, si prevede l'iscrizione obbligatoria per lavori di importo superiore ai 150 milioni. Quindi, potremmo liberalizzare tutto fino ad un importo di 150 milioni; dopo tale limite diventerebbe obbligatoria l'iscrizione all'Albo.

COLOMBO Vittorino (V.). Questa osservazione mi sembra giusta.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Quello che propone il senatore Pagani è già previsto in altre leggi; tecnicamente, cioè, è una ripetizione di quanto è stabilito in altre norme. Inoltre, passare dagli

originari 75 milioni a 150 milioni ritengo sia un po' eccessivo.

VISCONTI. No, non è esatto, perchè fino a 75 milioni, secondo l'attuale testo, non vi è l'obbligo ma solo la facoltà di iscrizione all'Albo. Questo perchè alcuni enti appaltanti, per garanzia, richiedono l'obbligo dell'iscrizione all'Albo dei costruttori anche per importi inferiori a 75 milioni. Dunque, il disegno di legge vuol soddisfare questa esigenza, rendendo facoltativa l'iscrizione fino a quell'importo.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Vorrei aggiungere, signor Presidente, a conforto della tesi del senatore Visconti, che la nostra preoccupazione è quella di evitare che l'iscrizione all'Albo costituisca un meccanismo che preclude l'accesso all'Albo stesso per le imprese di nuova formazione. Poichè per le piccole imprese esistono delle norme abbastanza rigide per quanto riguarda l'iscrizione, l'obbligatorietà per lavori fino a 150 milioni potrebbe creare grosse difficoltà nell'ottenere la documentazione per i lavori eseguiti, mentre risulterebbe più facile ottenerla per lavori intorno ai 75 milioni. Quindi, con il suggerimento del senatore Visconti avremmo che l'impresa che si iscrive per lavori fino a 75 milioni può concorrere, di fatto, ad appalti anche fino a 90 milioni, recuperando in tal modo anche tale categoria di imprese.

Devo dire, inoltre, che è fondata la preoccupazione del Sottosegretario quando dice che, di fatto, faremmo un salto eccessivo se portassimo l'obbligo dagli originari 45 milioni a 150 milioni. Ritengo, dunque, che la migliore soluzione sarebbe quella di lasciare il testo nell'attuale formulazione, in modo da facilitare l'accesso all'Albo, rendendolo facoltativo, per il maggior numero di imprese.

COLOMBO Vittorino (V.). Non è che voglia cavillare oltre un certo limite; mi pare, però, che le cose si potrebbero dire molto più chiaramente, anche se la spiegazione del collega Visconti penso abbia certamente un fondamento.

Ora, credo che il discorso del 20 per cento in più non sia rilevante in questo caso, anzi a questo proposito devo dire che il disegno di

legge già prevede che, in qualsiasi categoria venga inserita la ditta al momento dell'iscrizione all'Albo, il limite di importo può essere superato di un quinto, ossia del 20 per cento, e questo ritengo debba valere anche per l'importo fino a 75 milioni. Ciò significa che nel testo la norma che a noi interessa è già abbastanza elastica. Quindi, se il provvedimento viene interpretato in questo modo - e vorrei che restasse a verbale -, cioè che la prima categoria è quella dell'iscrizione facoltativa (d'altronde non può non essere così, perchè è detto chiaramente che l'obbligo c'è solo sopra i 75 milioni), posso non insistere nella modifica di questo punto. Se il Sottosegretario mi dà conferma in questo senso, io non insisto nell'emendamento, però - come ho già detto - vorrei che restasse chiaramente a verbale che la prima categoria, quella di importo inferiore ai 75 milioni, in forza della modifica all'articolo 2 è riservata alle iscrizioni facoltative, anche se ciò non è esplicitamente detto nel testo.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'interpretazione è questa, per cui posso senz'altro darne conferma al senatore Vittorino Colombo. Per quanto riguarda il discorso del 20 per cento, ciò nasce da una prassi e, soprattutto, da una esperienza acquisita, non è una invenzione di questa mattina. Dunque, la interpretazione del relatore su questo punto del testo è anche la mia, non nasce da una semplice valutazione. Ovviamente, poi, il quadro si completa secondo l'interpretazione del senatore Visconti che chiarisce la questione della facoltatività per quanto riguarda la prima categoria.

Non credo che questa norma sia nata da una svista, nel momento in cui si ravvisa una contraddizione tra il primo ed il secondo articolo, ma si tratta di una legislazione costante. Si può anche capire una svista verificatasi in questo momento, ma non si potrebbero comprendere le sviste precedenti, soprattutto in una legislazione consolidata, visto che non è stata sollevata alcuna eccezione al di là di questa, giusta, fatta dal senatore Vittorino Colombo.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il senatore Colombo perchè non

insiste sull'emendamento preannunciato a seguito dei chiarimenti forniti. Vorrei sottolineare un'argomentazione che avevo esposto nel corso della relazione e alla quale non sono state mosse obiezioni: resta cioè confermato che con l'entrata in vigore della nuova classificazione si rende automatico il passaggio delle imprese ora iscritte ad una categoria a quella superiore. Si tratta di un'interpretazione confermata dalla prassi delle precedenti leggi modificative che si esprimevano sempre negli stessi termini e hanno dato luogo al passaggio automatico da una categoria a quella superiore.

VISCONTI. La norma è molto imprecisa e fa riferimento al primo e al secondo comma dell'articolo 7, per cui ne risulta l'automatismo.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo con tale interpretazione e ha la conferma della sua correttezza da parte degli uffici tecnici; questo snellisce molto il lavoro.

Desidero ringraziare il relatore e i senatori che sono intervenuti nel dibattito. L'iter del provvedimento è stato lungo, e a giusta ragione, perchè la materia è complessa e articolata; ovviamente, a mio avviso, quello che stiamo votando è un buon disegno di legge che corrisponde alle esigenze di oggi, alle trasformazioni intervenute e a una situazione nuova del nostro Paese, proiettato verso valutazioni più moderne anche sul piano industriale e delle realizzazioni nel campo dei lavori pubblici.

Questo provvedimento dà soluzione anche ad una situazione molto grave che esisteva in Sardegna, come ha già detto il relatore; dopo aver fatto l'estrapolazione per la Sardegna abbiamo migliaia e migliaia di domande giacenti senza risposta.

Ci auguriamo che dopo questo il Parlamento possa approvare tutti gli altri provvedimenti presentati dal Governo che riguardano il riordinamento delle procedure nonchè il disegno di legge n. 1004 in discussione alla Camera anche per dare una risposta completa e articolata ai problemi dei lavori pubblici all'interno del nostro Paese. Ricordo che sono attualmente in

fase di elaborazione presso il Consiglio dei Ministri taluni provvedimenti rivolti proprio a dare snellezza e certezza nel campo della realizzazione delle opere pubbliche; quando questi provvedimenti verranno all'esame del Parlamento avremo modo e possibilità di approfondirli: il Governo fin da questo momento si dichiara disponibile a recepire tutti i contributi che verranno dal Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1, corrispondente all'articolo 4 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è così sostituito:

«Art. 2. - *Iscrizione nell'Albo*. - 1. L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.

2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo per le dette categorie».

COLOMBO Vittorino (V.). Signor Presidente, leggendo l'articolo 2 della legge n. 57 del 1962 si può vedere che esso, oltre al limite obbligatorio per l'iscrizione, contiene un secondo periodo in cui si dice che l'iscrizione è facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite. Questo periodo non è stato però riportato nel presente testo. Posso anche ritenere che non sia strettamente necessario, ma a maggior ragione mi pare che vada sottolineato con estrema chiarezza che, pur non essendo più riportata in questo testo, la facoltatività resta tale.

Sinceramente non capisco perchè sia stato soppresso questo periodo. Il collega Visconti, anche se non ricordava le parole precise, ha rilevato che corrispondeva ad una norma di legge, norma che adesso non ritroviamo più. Quindi la questione che avevo sollevato evidentemente aveva qualche motivazione, perchè nel testo al nostro esame c'è quanto meno una mancanza di chiarezza, essendo stata modificata la norma precedente. Non vorrei assolutamente che la cancellazione di questo periodo venisse interpretata nel senso di soppressione di una norma. Intendiamoci: si tratta di una norma che ha una sua caratteristica particolare, perchè non è altro che la riaffermazione in negativo di quanto è scritto nel periodo precedente, però vorrei fosse estremamente chiaro che le cose restano così.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Senatore Colombo, io credo che tutti conveniamo sull'urgenza di approvare questo provvedimento, vista la grave situazione esistente nel settore, non ultima quella della Sardegna che è stata ricordata. Se dovessimo apportare qualche modifica al testo dovremmo rinviarlo alla Camera dei deputati, determinando un ulteriore ritardo.

Allora, siccome per quanto riguarda la regolarizzazione di tutta la materia il secondo comma dell'articolo 6 dà al Ministro dei lavori pubblici la possibilità di emettere un decreto che stabilisca i criteri per la revisione delle categorie, in quella sede possiamo recuperare anche una maggiore chiarezza e certezza in ordine a tale particolare problema.

Con queste mie dichiarazioni credo che le sue preoccupazioni, le quali certamente non sono infondate, possano trovare risposta.

COLOMBO Vittorino (V.). Prendo atto delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo e dichiaro che voterò a favore dell'articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

«La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

- 1) fino a L. 75 milioni;
- 2) fino a L. 150 milioni;
- 3) fino a L. 300 milioni;
- 4) fino a L. 750 milioni;
- 5) fino a L. 1.500 milioni;
- 6) fino a L. 3.000 milioni;
- 7) fino a L. 6.000 milioni;
- 8) fino a L. 9.000 milioni;
- 9) fino a L. 15.000 milioni;
- 10) oltre L. 15.000 milioni».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. Alla lettera c) del quinto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte, dopo la parola: «difesa», le parole: «, nonchè delle partecipazioni statali».

2. La lettera f) dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificata dall'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è così sostituita:

«f) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro».

8^a COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (29 ottobre 1986)

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 1 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

«Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3.000 milioni e esprime parere su quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale».

2. Alla lettera *c*) del quarto comma del citato articolo 8, sono aggiunte, dopo la parola: «difesa», le parole: «, nonchè delle partecipazioni statali».

3. La lettera *h*) del quarto comma del citato articolo 8 è così sostituita:

«*h*) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro».

La Camera ha completamente modificato il testo dell'articolo 1 approvato dal Senato.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla iscrizione

nell'Albo nazionale dei costruttori le imprese iscritte che risultino non aver corrisposto per un periodo superiore agli anni due la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

2. La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato dal comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, su segnalazione periodicamente fornita dall'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del comitato centrale per l'Albo dei costruttori, fissa, con apposito regolamento, i requisiti minimi che le imprese devono possedere per essere iscritte all'Albo nazionale.

2. Con lo stesso regolamento, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce anche i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, da ultimarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nonchè il periodo ed i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle iscrizioni.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 2 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

1. L'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno rilasciato dai provveditori alle opere pubbliche, nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali, nonchè dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'Albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso il secondo e il terzo comma del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, proseguiamo nell'esame del disegno di legge.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 7 che, nel testo modificato, rimane composto dell'unico comma già accolto.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 3 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, e della tabella richiamata nell'articolo, aggiunta dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

1. Allo scopo di attuare il decentramento operativo di cui al precedente articolo 7 nell'ambito della procedura automatizzata dell'Albo nazionale dei costruttori è autorizzata l'assunzione di quaranta telescriventi con mansioni di terminalisti.

2. Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato ad assumere, anche in soprannumero, otto unità lavorative, di cui all'allegata tabella, mediante concorsi, ovvero ad utilizzare le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nell'ultimo quinquennio dalla medesima amministrazione.

3. Il personale di cui al precedente comma 2 presta servizio presso il comitato regionale per l'Albo nazionale dei costruttori e la commissione regionale per il rilevamento del costo dei materiali e dei trasporti in Sardegna.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento indicato alla voce: «Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

N. unità	Qualifica
1	7ª qualifica funzionale (ingegnere)
1	7ª qualifica funzionale (consigliere)
1	6ª qualifica funzionale (geometra)
1	4ª qualifica funzionale (assistente)
4	4ª qualifica funzionale (coadiutore)

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

È approvato.

Metto ai voti il secondo e il terzo comma aggiunti dalla Camera dei deputati:

Sono approvati.

Metto ai voti il quarto comma, corrispondente al secondo comma del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella annessa.

È approvato.

Ricordo che il contenuto dell'articolo 4 del testo approvato dal Senato è stato collocato dalla Camera dei deputati, in un testo modificato, quale articolo 1, che abbiamo precedentemente approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne chiede il ripristino, passiamo all'articolo successivo.

Do lettura dell'articolo 9 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

LOTTI Maurizio. Signor Presidente, intervegno brevemente per fare una dichiarazione di voto.

Dalla discussione così come si è svolta questa mattina e nelle riunioni precedenti mi pare che emerga ancora una volta una certa difficoltà da parte del legislatore ad affrontare una materia complessa ma attesa da molti operatori economici. L'iter del provvedimento è stato lungo e tormentato, con un andirivieni tra Camera e Senato durato più di un anno e mezzo, quindi l'invito che ci ha rivolto il sottosegretario Tassone a concludere la vicenda non può non essere accolto.

Ciò premesso, rimane il fatto che in tutto questo tempo il Parlamento avrebbe potuto e

dovuto emanare una legge che offrisse chiarezza al settore. Il fatto stesso che siamo costretti a far rinvio ad un successivo provvedimento amministrativo del Ministro per conferire certezza a norme che nell'attuale testo certe non appaiono, almeno non del tutto, mi sembra un modo di procedere abbastanza anomalo che dovrebbe metterci sull'avviso circa il criterio con cui i due rami del Parlamento affrontano la materia. Molto spesso abbiamo parlato della necessità di un coordinamento tra le due Commissioni della Camera e del Senato; mi pare che certamente in questo caso tale coordinamento si sarebbe dimostrato prezioso.

Quindi il voto favorevole dei senatori comunisti è dato per ragioni di urgenza e perchè nel provvedimento non riscontriamo motivi per un voto contrario, però questo non ci impedisce di rilevare che vi sono alcune questioni che dovranno essere affrontate con altri provvedimenti, siano essi amministrativi o non.

Vi sono anche problemi di interpretazione all'interno del disegno di legge. Mi riferisco all'articolo 5, dove si stabilisce che vi è decadenza dall'iscrizione quando un'impresa per due anni risulti non aver corrisposto la tassa di concessione governativa, senza specificare se gli anni devono essere consecutivi o se possono essere sfalsati nel tempo. Si tratta, se volete, di una piccola questione, che però potrebbe dar luogo a diverse interpretazioni e quindi a un contenzioso.

Manca poi una norma transitoria di collegamento fra le nuove disposizioni e quelle precedenti; anche questo potrebbe costituire un elemento di incertezza nell'applicazione della nuova legge, quindi mi auguro che tali problemi possano essere risolti nelle sedi opportune.

A parte queste dovute osservazioni, ribadisco il voto favorevole del Gruppo comunista al provvedimento in esame.

COLOMBO Vittorino (V.). Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole al disegno di legge e le motivazioni del nostro voto positivo possono essere riassunte molto brevemente.

Noi ci auguriamo che il provvedimento faccia superare le difficoltà attuali e che l'Albo

nazionale dei costruttori possa svolgere con sufficiente agilità e rapidità la sua funzione, facendo presente che la nostra insistenza per l'elevazione della soglia di ingresso all'iscrizione non era certamente diretta a svalutare la funzione di qualificazione delle imprese che l'Albo deve svolgere, ma ad impedire invece che surrettiziamente si operasse nel senso di una chiusura corporativa nei confronti di piccole aziende che ovviamente, cominciando dal poco, devono crescere per salire via via verso la possibilità di eseguire lavori di maggiore importo. Riconfermo con molta chiarezza l'interpretazione data a proposito della prima categoria e della facoltatività della stessa, fondando questa interpretazione - che del resto non mi pare facilmente controvertibile - soprattutto sulle assicurazioni ricevute dal rappresentante del Governo.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, noi non riteniamo che con questo provvedimento si risolvano tutti i problemi dell'Albo nazionale dei costruttori; crediamo però che esso possa rimuovere taluni ostacoli di notevole rilevanza.

Riteniamo importante la delega data al Ministro dei lavori pubblici per operare la riorganizzazione e la omogeneizzazione dei criteri per la revisione delle iscrizioni, criteri che oggi sono diversi sul territorio nazionale. Ciò servirà a dare certezza, o per lo meno una minore incertezza, alle imprese che richiedono l'iscrizione.

Altre norme importanti contenute nel disegno di legge riguardano la certificazione locale. Si tratta di disposizioni che potranno sembrare banali, ma che certamente faranno risparmiare tempo e denaro alle imprese periferiche, eliminando anche certi sottoboschi che si sono creati e che oggi speculano su questo stato di cose.

Un'altra norma importante è quella che prevede l'elevazione a 3 miliardi delle competenze dei comitati locali in ordine alla decisione sulle domande di iscrizione. Ciò, oltre a rappresentare un adeguamento alla svalutazione registratasi negli anni scorsi, va nel senso di snellire le procedure per l'iscrizione.

Riteniamo nel complesso che si tratti di un provvedimento importante, anche se non risolutivo, per cui voteremo a favore, augurandoci che da parte del Governo venga quanto prima un'opera di ristrutturazione globale dell'Albo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO